

provazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata all'operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la gestione e l'offerta dei servizi. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

1) *Numerazione per servizi di numero personale*: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

Art. 2

Piano di numerazione per servizi

1. Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre 2001:

- 0 Numerazione per servizi geografici;
- 1 Numerazione per servizi speciali nazionali;
- 2 Riservato per esigenze future;
- 3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;
- 4 Numerazione per servizi interni di rete;
- 5 Riservato per esigenze future;
- 6 Riservato per esigenze future;
- 7 Riservato per esigenze future;
- 8 Numerazione per servizi con tariffa speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito);
- 9 Riservato per esigenze future.

2. Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi.

4. Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") possono contenere sempre la prima cifra "0".

5. Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") contengono sempre la prima cifra "0".

6. Dall'8 gennaio 2001 le reti per i servizi di comunicazione mobile e personali accettano numerazioni con la cifra "0" in testa e numerazioni con la nuova modalità di selezione di cui al comma 1.

7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1.

8. Le prime cifre "2", "5" e "9" verranno rese disponibili entro l'8 gennaio 2001.

Art. 3

Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione

1. Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del D.M. 25 novembre 1997 nonché i titolari di concessione di cui al D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523 e successive integrazioni e modifiche, al D.P.R. 2 dicembre 1994, al D.P.R. 22 dicembre 1994.

2. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell'assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti.

3. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.

4. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall'Autorità comportano la corresponsione da parte dell'assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti.

Art. 4

Procedure generali per l'assegnazione delle risorse di numerazione

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
- c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
- d) area locale ove applicabile;
- e) eventuali codici o blocchi preferiti;
- f) numero di blocchi o codici richiesti;
- g) data di attivazione.

3. I termini temporali per l'assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione.

4. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente.

5. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro 12 mesi dalla data di assegnazione.

6. I cambi di destinazione o di uso delle risorse di numerazione devono essere autorizzati dall'Autorità.

7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

8. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato A:

a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile;

d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) riservato - risorsa non utilizzabile.

9. L'Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

10. Le risorse di numerazione vengono revocate dall'Autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo.

11. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall'Autorità nel caso di modifica dei termini del titolo.

12. L'Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate.

13. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

15. L'Autorità mantiene l'elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.

16. L'utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all'Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.

Art. 5

Numerazioni per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla di-

stanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel D.M. "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel D.M. 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico". In Allegato B si riportano la struttura delle numerazioni e le relative evoluzioni.

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. In Allegato A del D.M. "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

8. In Allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

9. L'assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di 3 mesi.

Art. 6

Numerazione per i servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) X, Y = 0 + 9

3. Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990, fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.2 dell'allegato B al presente decreto e il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili, gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3.

4. Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra "X".

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.

8. L'assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

9. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di 36 mesi.

Art. 7

Carrier selection nella modalità easy access

1. La *carrier selection* è una prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore diverso da quello predefinito per chiamate nazionali o internazionali, cioè diverso da quello scelto in via preventiva dall'operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete.

2. Si parla di *easy access* quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale.

3. La *carrier selection* è attualmente possibile per chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali e per i servizi di cui all'articolo 8. Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale è da intendersi una chiamata interurbana verso indicativi geografici, per servizi mobili e per servizi satellitari.

4. Operando in modalità *easy access*, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di *carrier selection*).

5. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di *carrier selection* nella modalità *easy access* per chiamate internazionali è di 22 cifre.

6. L'applicazione della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari è subordinata alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di garantire l'effettiva applicabilità della funzione ed ai tempi necessari alla realizzabilità nelle reti mobili e satellitari nazionali.

7. I codici di *carrier selection* hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di *carrier selection*, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

Codici a 4 cifre

10XY con X, Y = 2 + 8

per un totale di 49 combinazioni disponibili

Codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 + 9 e Z = 0 + 9

per un totale di 240 combinazioni disponibili

Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 + 9 per X = 2 + 8 con Y = 0, 1, 9 e Z = 0 + 9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

8. Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

9. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.

10. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.

11. L'assegnazione del codice di *carrier selection* contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

12. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

13. L'utilizzo provvisorio di un codice di *carrier selection*, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

14. Il periodo di latenza per i codici di *carrier selection* ha una durata massima di 12 mesi.

Art. 8

Codice di accesso da remoto ai servizi di rete dell'operatore di carrier selection

1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all'art. 1, connessi al servizio di *carrier selection* può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l'utilizzo del codice di selezione dell'operatore, definito all'art. 7, assegnato all'operatore medesimo.

2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z):

4U...U con U = 0 ÷ 9

la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, "4" iniziale compreso.

3. Per servizi connessi al servizio di *carrier selection* si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rien-

trano quindi, non esaustivamente, servizi di *customer care* specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore.

4. L'uso del codice per l'accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di *carrier selection* è subordinato all'approvazione del servizio medesimo da parte dell'Autorità.

5. L'Autorità entro 30 giorni, di norma, dalla data di accettazione della richiesta rilascia l'autorizzazione per l'apertura del servizio.

Art. 9.

Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di *carrier selection* nella modalità di *equal access* viene realizzata con il meccanismo di preselezione. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di *default*) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di *Easy Access*.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. I titolari di licenza individuale e i concessionari per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.

4. L'introduzione della prestazione per la rete telefonica fissa sarà possibile entro il 1° gennaio 2000.

Art. 10.

Codici per servizi di assistenza clienti "customer care"

1. Il codice di assistenza clienti (*customer care*) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori.

2. I codici di assistenza clienti (*customer care*) hanno la struttura descritta di seguito:
codici brevi a 3 cifre

119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177
181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195

codici a 4, 5, 6 e 7 cifre

1331, 1400, 192X, 194X con $X=2+9$
1920XY, 1921XY con $X,Y=0+9$
16488, 1723535

3. Con riferimento ai codici 194X con $X=0, 1$, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

4. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore.

5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.

6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a

quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

9. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (*customer care*) in ordine di preferenza.

10. L'Autorità assegna, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta i codici di assistenza clienti (*customer care*) ed in ordine alle preferenze espresse.

11. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

12. Il periodo di latenza per i codici di *customer care* ha una durata massima di 12 mesi.

Art. 11.

Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione Servizio	Assegnatario
112	Carabinieri Pronto Intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco Pronto Intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della sanità

4. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 12

Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Il codice viene richiesto all'Autorità dal soggetto che fornisce il servizio e l'Autorità assegna il codice al servizio medesimo.

3. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione Servizio	Assegnatario
117	Guardia di finanza	Ministero delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare — Numero Blu	Ministero dei trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CISS	Ministero dei lavori pubblici

2. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 13.

Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici [80X] identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato.
2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

800 UUUUUU con $U=0\div9$

[803] UUU con $U=0\div9$

3. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

4. Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

5. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata massima di 12 mesi.

8. Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.

9. Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800.

10. I codici 167 e 162 vengono sbarrati all'utenza dal 1° dicembre 1999. Gli stessi sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per altre esigenze.

Art. 14.

Numerazione per servizi di tariffa premio

1. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.
2. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:

144 A UUUUU con $A,U=0\div9$

166 A UUUUU con $A,U=0\div9$

3. La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L'Autorità definisce le fasce di costo corrispondenti.

4. Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di 12 mesi.

Art. 15.

Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito viene descritta di seguito:

147 XUUUUU	con X che identifica l'operatore, $X, U=0÷9$
840 UUUUUU	$U=0÷9$
848 UUUUUU	$U=0÷9$
841 UUU	$U=0÷9$
847 UUU	$U=0÷9$

3. Le categorie tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

Prima categoria — quota fissa

147	0UUUUU	$U=0÷9$
147	X0UUUU	$X \neq 0,8, U=0÷9$
840	UUUUUU	$U=0÷9$
841	UUU	$U=0÷9$

Seconda categoria — quota variabile minutaria

147	8UUUUU	$U=0÷9$
147	X8UUUU	$X \neq 0,8, U=0÷9$
848	UUUUUU	$U=0÷9$
847	UUU	$U=0÷9$

L'Autorità definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con $Y=2, 3, 5, 9$).

4. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

5. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione di queste risorse di numerazione può esprimere una preferenza.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di 12 mesi.

9. Dal 1° giugno 2000 le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

10. Dal 1° dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.

11. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1° dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile 2001.

Art. 16.

Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

1482, 149X	con $X=4,5,6,7,8,9$
149XY	con $X=0,1,2,3$ e $Y=da 2 a 9$
149 XYZ	con $X=0,1,2,3$ e con $Y=0,1$ e $Z=0÷9$

dove i codici 1482, e 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'assegnazione avviene, di norma, entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

4. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di 12 mesi.

Art. 17.

Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0+9

199 XY UUUU con X=2,3,4 e Y=2+9, e U=0+9

199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0+9 U=0+9

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di 12 mesi.

Art. 18

Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica

1. I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.

2. La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica è la seguente:

899 UUUUUU con U=0+9

892 UUU con U=0+9

3. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

4. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. L'operatore assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.

5. Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l'assegnazione avviene, di norma, entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di 12 mesi.

8. L'assegnazione delle numerazioni e l'offerta dei relativi servizi sono soggette alla apposita disciplina.

Art. 19.

Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale è la seguente:

178X UUUUUU con $X=0,1,5,6,7,8,9$ e $U=0\div9$
178XY UUUUU con $X=2,3,4$ $Y=2\div9$ e $U=0\div9$
178XYZUUUU con $X=2,3,4$ $Y=0,1$ $Z=0,9$ e $U=0\div9$

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella domanda di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di 12 mesi.

Art. 20.

Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - *International Signalling Point Codes*) e nazionale (SPC - *Signalling Point Codes*).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC *Signalling Area/Network Code*) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'Autorità.

4. Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di 3 mesi.

Art. 21.

Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

ALLEGATO A

Relazioni fra stati delle risorse di numerazione

Le risorse di numerazione possono assumere uno degli stati descritti in Tavola A.1.

In Figura A.1 viene descritto il diagramma che illustra le relazioni tra i diversi stati e in tavola A.2 le relative transizioni.

Tavola A.1 - Stati delle risorse di numerazione

Stato	Durata max.	Descrizione risorsa
Disponibile	Indeterminata	Disponibile per assegnazione o assegnazione provvisoria ove applicabile
Assegnato	Come la licenza o altro titolo	Assegnata in via definitiva
Assegnato provvisoria-mente	Specificata per ciascuna risorsa	Assegnata per esercizio sperimentale o per prove ove applicabile
Revocato	Specificata per ciascuna risorsa	Risorsa in latenza
Riservato	Indeterminata	Risorsa non utilizzabile

Figura A.1 - Diagramma di relazione tra gli stati delle risorse di numerazione

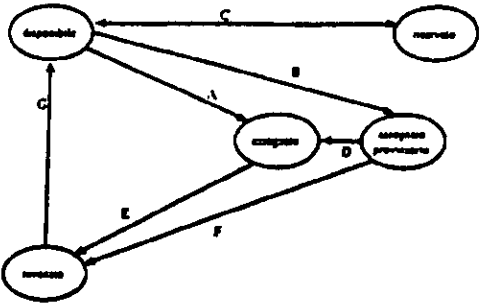


Tavola A.2 - *Transizione tra gli stati delle risorse di numerazione*

Transizione	Causa
A	— domanda di licenza o altro titolo — domanda di assegnazione
B	— domanda di autorizzazione sperimentale — domanda per prova
C	— decisione Autorità
D	— domanda di licenza o altro titolo
E	— cessazione servizio — modifica termini licenza o altro titolo — mancato utilizzo
F	— cessazione servizio o prova — modifica dei termini della autorizzazione — mancato utilizzo
G	— fine periodo di latenza

ALLEGATO B

Struttura delle numerazioni per servizi geografici

La tavola B.1 riportata di seguito descrive la struttura delle numerazioni per servizi geografici e le relative evoluzioni.

Tavola B.1 - Struttura delle numerazioni e relative evoluzioni

da 18 dicembre 1998 a 8 gennaio 2001 Selezione Completa			
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	Blocco di numerazione (da 0000 a 9999)	
OA A=2 e 6	MNPQ	M= 1	UUUU
OAB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9	MNP	M= 1	UUUU
OABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,8	MN	M= 1	UUUU
da 29 dicembre 2000 introduzione Piano organizzato per servizi			
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	Blocco di numerazione (da 0000 a 9999)	
SA A=2 e 6 S cifra identificativa del Servizio	MNPQ	UUUU	
SAB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9 S cifra identificativa del Servizio	MNP	UUUU	
SABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,8 S cifra identificativa del Servizio	MN	UUUU	

In Tavola B.2 si riportano le cifre ABC relative agli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

Tavola B.2 - Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri

186	449	579	822
188	466	581	826
325	482	582	834
326	484	723	926
378	526	762	936
420	531	770	977
430	567	772	986
443	576	788	

DELIBERAZIONE 4 agosto 1999

Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998 (Deliberazione n. 2/CIR/99)**L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 agosto 1999;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla *“Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni”* (ONP);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla *“concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni”*;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, sulla *“interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)”*;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, sulla *“applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale”*;

Vista la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli *“Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes”*;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, recante il *“First Monitoring Report on Universal Service in Telecommunications in the European Union”* del 25 febbraio 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 11 e l'art. 5, comma 5;

Visto il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante *“Regolamento di attuazione di direttive comunitarie”*, in particolare l'art. 3;

Visto il D.M. 25 novembre 1997, recante *“Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”*;

Visto il D.M. 10 marzo 1998 recante *“Finanziamento del servizio universale nel settore delle Telecomunicazioni”*;

Vista la propria delibera in data 28 gennaio 1999 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio di un'istruttoria in materia di servizio universale;

Vista la lettera dell'Autorità del 19 marzo 1999, con la quale si è data comunicazione a Telecom Italia dell'avvio dell'istruttoria;

Vista la propria delibera del 14 aprile 1999 con la quale l'Autorità ha deciso di conferire l'incarico alla società WIK (*Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste GmbH*) di controllare il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

Vista la documentazione del 2 ottobre 1998 inviata da Telecom Italia;

Vista la lettera del 30 marzo 1999, con la quale Telecom Italia ha reso nota la valutazione del costo netto del servizio universale per il 1998, nonché la metodologia di riferimento;

Vista la lettera del 21 aprile 1999, con la quale Telecom Italia ha inviato la valutazione del costo netto del servizio universale rettificata rispetto alla versione del 30 marzo 1999;

Visto l'incontro con Telecom Italia del 14 aprile 1999 nel corso del quale Telecom Italia ha illustrato all'Autorità la metodologia di calcolo ed i risultati conseguenti per la verifica del costo netto del servizio universale per il 1998;

Vista la nota di Telecom Italia del 24 giugno 1999 relativa al "Contributo Telecom Italia per la valorizzazione dei benefici di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale";

Vista la relazione finale della società WIK concernente: "L'esame della determinazione dei costi netti del Servizio Universale nel settore delle telecomunicazioni in Italia presentata dalla Telecom Italia" inviata all'Autorità in data 5 luglio 1999;

Vista la lettera della Commissione europea (DG IV e DG XIII) pervenuta in data 25 giugno 1999;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pervenuto in data 7 luglio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 22 luglio 1999;

Vista la documentazione fornita da Telecom Italia in data 27 luglio 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione conclusiva del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. La normativa di riferimento

Il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (di seguito, "il regolamento") all'art. 3, comma 6, prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto del servizio universale sul territorio nazionale, qualora gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornirlo. Tale meccanismo non è applicabile quando:

- a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
- b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenta un onere iniquo;
- c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifica il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

L'art. 3, comma 10, prevede che, per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi calcoli il costo netto dello stesso. Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conforme a quanto previsto dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato.

L'art. 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale (di cui al comma 7), della relazione contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle conclusioni dei controlli contabili effettuati dal soggetto incaricato di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato della fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale è giustificato.

L'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la possibilità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, tenendo conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato.

Alla luce delle disposizioni normative richiamate, appare evidente come l'eventuale sussistenza di un costo netto positivo per l'operatore su cui gravano gli obblighi di fornitura non determini di per sé l'immediata applicabilità del meccanismo di ripartizione, in quanto preliminarmente dovrà essere valutata la iniquità dell'onere.

2. Il percorso istruttorio

Alla luce di tale quadro normativo, l'Autorità ha disposto un'istruttoria in materia di servizio universale, volta a valutare l'esistenza dei presupposti per la previsione di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento. A tal fine, l'attività istruttorio si è sviluppata secondo due percorsi paralleli: da un lato, la verifica della sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento e dell'art. 5, comma 2, lettera a), del D.M. 10 marzo 1998; dall'altro, la valutazione delle modalità di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n.11, della legge n. 249/97, dell'art. 3, comma 6, del regolamento e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del D.M. 10 marzo 1998. All'uopo, è stato richiesto a Telecom Italia di fornire all'Autorità gli elementi previsti dalla normativa citata al fine di conoscere le sue valutazioni in merito all'esistenza di un costo netto.

Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto per le seguenti categorie:

1. Aree non remunerative
2. Clienti non remunerativi in aree remunerative
3. Telefoni pubblici non remunerativi
4. Servizio di informazioni elenco abbonati

Il costo netto dichiarato da Telecom Italia non include i vantaggi di mercato ed i benefici indiretti ad essa derivanti quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, la cui valutazione spetta all'Autorità.

L'Autorità, tenuto conto della dichiarazione da parte di Telecom Italia sull'esistenza di un costo netto positivo, ha ritenuto, pertanto, necessario proseguire l'istruttoria al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento.

2.1 La valutazione dell'iniquità dell'onere connesso con la fornitura del servizio universale

Sulla base della normativa comunitaria in materia di servizio universale, l'Autorità ritiene che il concetto di iniquità dell'onere sia indissolubilmente legato al grado di concorrenzialità raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ed in particolare nel mercato della telefonia vocale. Infatti, la normativa comunitaria collega la possibilità di istituire un meccanismo di ripartizione del costo netto solo a seguito della liberalizzazione del mercato. L'introduzione in un contesto di mercato scarsamente competitivo di un eventuale meccanismo di finanziamento del servizio universale condurrebbe alla paradossale situazione in cui i concorrenti nuovi entranti finanzierebbero l'operatore dominante prima ancora di causare ad esso perdite economiche. Pertanto, il finanziamento del servizio universale può avere luogo solamente in un contesto di mercato competitivo. Tale orientamento si evince anche dal confronto con gli orientamenti di altre Autorità di Regolamentazione europee in materia di servizio universale.

In tale contesto, l'Autorità ritiene che occorra fare riferimento non alla data formale di apertura del mercato, ovvero il 1° gennaio 1998, ma alla situazione concorrenziale realmente esistente nel mercato al termine dell'anno solare cui si riferisce il calcolo del costo netto.

A tal proposito, al fine di valutare la sussistenza di un onere iniquo connesso con la fornitura del servizio universale, appare opportuno fare riferimento agli orientamenti espressi sia dalla Commissione europea sia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non contemplando il quadro normativo comunitario una definizione armonizzata del concetto di iniquità.

In relazione a quanto sopra esposto, l'Autorità ha effettuato un'analisi del panorama concorrenziale nel 1998 del mercato della telefonia vocale in Italia, assumendo che il livello di competitività presente nel mercato sia il parametro di riferimento più efficace per la valutazione dell'iniquità dell'onere del servizio universale. In tal senso, peraltro, hanno proceduto diverse Autorità di regolamentazione europee, le cui conclusioni sull'iniquità dell'onere hanno stabilito la non applicabilità di meccanismi per il finanziamento del servizio universale. La fissazione di parametri quantitativi